



COMUNE DI
COCCAGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 in data 29/04/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO EX ART. 1 COMMI 636 E 637 DELLA LEGGE N. 207/2024, DA APPLICARE ALLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E ALLE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.

L'anno **duemilaventicinque**, oggi **ventinove**, del mese di **Aprile**, alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale, convocata dal Sindaco nelle forme previste dalla legge.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Nominativo	Carica	Pres. /Ass.
LUPATINI MONICA	Sindaco	Presente
ROCCO FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
SIRANI ALEX	Assessore	Presente
OMBONI SIMONA	Assessore	Presente
DOTTI FABIO	Assessore	Presente

Presenti: 5

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Giancarlo Iantosca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra Monica Lupatini - nella sua qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, di seguito trascritta;

ACQUISITI, sulla suddetta proposta di deliberazione, i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* la proposta di deliberazione della Responsabile dell'Area Affari Generali di seguito trascritta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2. *DI DARE ATTO* che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
3. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo on line.
4. *DI DICHIARARE*, con successiva votazione favorevole unanime ed a seguito di specifica e motivata richiesta della Responsabile di Area proponente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..



Proposta alla Giunta comunale
n. 51

OGGETTO:	ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO EX ART. 1 COMMI 636 E 637 DELLA LEGGE N. 207/2024, DA APPLICARE ALLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E ALLE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.
----------	---

DETTAGLI DELLA PROPOSTA

La Responsabile dell'Area Affari Generali propone alla Giunta comunale di assoggettare, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637, 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), le domande e richieste indicate in tale norma alla corresponsione di un contributo amministrativo come da tabella seguente:

TIPOLOGIA	IMPORTO
Domande di riconoscimento di possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. iure sanguinis) presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3, e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Ciascun certificato o estratto di stato civile, per riassunto o per copia integrale, formato da oltre un secolo e relativo a persone diverse dal richiedente, la cui richiesta sia stata corredata dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce- per ciascun atto.	€ 200,00
Certificato o estratto di stato civile, per riassunto o per copia integrale, formato da oltre un secolo e relativo a persone diverse dal richiedente, la cui richiesta non sia stata corredata dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce.	€ 200,00

MOTIVAZIONE

La disposizione citata in oggetto prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a) Per le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*;
- b) Per le richieste dei certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente.

I comuni, oltre a decidere se introdurre o meno il contributo, possono anche determinare l'entità del contributo stesso:

- a) Nel limite di € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*;
- b) Nel limite di € 200,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo.

Considerato che:

- Nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività a essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato

civile relative a eventi pregressi, anche molto lontano nel tempo) hanno assunto un incremento, impegnando l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in maggioranza non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- I procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636, della Legge n. 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 91/1992 e, precedentemente, della Legge n. 555/1912, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;
- La gestione delle richieste di cui sopra comporta un notevole carico di lavoro per l'ufficio di stato civile e che si ritiene opportuno e necessario prevedere un corrispettivo economico per l'attività svolta;
- I contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune.

Si ritiene pertanto opportuno assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1,2,3 e 14 della Legge n. 91/1992, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo.

RISVOLTI CONTABILI

Il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24/12/2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

Ritenuto pertanto opportuno nelle more di istruzioni più precise da parte del Ministero dell'Interno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, valutate rispetto all'effettiva applicabilità concreta e in ragione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo, ai contributi sopra indicati, stabilendo che avranno effetto con decorrenza dal giorno 01/06/2025.

DISPOSIZIONI NORMATIVE APPLICATE

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, il cui articolo 1 prevede:

- al comma 636, che “I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600,00 **per ciascun richiedente maggiorenne**. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71”;
- al comma 637, che “I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300,00 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere

ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni”;

- al comma 638, che “Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne (indipendentemente dal numero di figli minorenni);
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale a esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (L. n. 950/1984), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, adottata a L'Aja l'8 settembre 1982 (L. n. 71/1989);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- j) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA ovvero di altro sistema consentito dalla disciplina vigente e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- k) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- l) le domande di cui sopra, in caso di mancato o inesatto pagamento, sono improcedibili a norma del citato articolo 1, comma 638, della L. n. 207/2024;
- m) l'ufficio segreteria provvederà all'inserimento del nuovo codice tassonomico “Contributo richiesta cittadinanza” per consentire ai richiedenti di effettuare i versamenti.

RICHIESTA IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si richiede l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000, al fine di per consentire l'immediata adozione del provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Monica Lupatini

Il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale.